

Codice DB1001

D.D. 14 dicembre 2011, n. 433

Artt. 36 e 37 ex l.r. 32/1982. Guardie Ecologiche Volontarie: indirizzi in merito alla adozione della dotazione e degli strumenti distintivi per l'espletamento delle attività di servizio.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di approvare gli elenchi relativi alla “Dotazione di base” e alla “Dotazione supplementare”, così come descritti in premessa, destinate al personale che svolge le funzioni di Guardia Ecologica Volontaria ai sensi del “*Regolamento per la disciplina dell'attività delle guardie ecologiche volontarie - art. 37, legge regionale 2 novembre 1982, n. 32*” (approvato con D.C.R. 611/1983 e modificato con D.C.R. 980/1995);
- di sottolineare che il legittimo espletamento delle attività proprie del servizio G.E.V. non è vincolato all'effettivo possesso delle dotazioni testè approvate;
- di invitare gli Uffici di Coordinamento Provinciali del Servizio G.E.V. al rispetto delle indicazioni testè impartite in sede di rinnovo dell'equipaggiamento destinato al personale in servizio gestito, al fine di uniformare e rendere riconoscibili le G.E.V. su tutto il territorio regionale;
- di dare atto che l'adozione dei suddetti strumenti distintivi non comporta alcun onere o spesa per la Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari